



# COMUNE DI ROCCA PIETORE

Provincia di Belluno

Prot. n.0003093

Registrato il 22/05/2007

Ordinanza n. 1100

Rocca Pietore, 16/5/2007

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale – limitazione al traffico veicolare e pedonale lungo Strada Comunale denominata “SERRAI DI SOTTOGUDA”.

## IL SINDACO

Considerato che la strada comunale di cui all’oggetto risulta frequentemente soggetta a pericolo di slavine, caduta di ghiaccio o sassi, causa le particolari condizioni climatiche del luogo;

Tenuto conto che nel periodo estivo la strada, per la particolarità del paesaggio circostante, è interessata da un notevole flusso di turisti che la percorrono a piedi in entrambi i sensi di marcia;

Rilevata la necessità di tutelare la pubblica incolumità ed il patrimonio ambientale e naturalistico ivi esistente;

Vista la precedente ordinanza n°1088 del 01/08/2006;

Visti gli artt. nn° 5 comma 3°, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs.vo 30/04/1992 n° 285) e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992);

Visto il D.Lgs.vo n° 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Rocca Pietore;

## ORDINA

La seguente regolamentazione della circolazione stradale lungo la strada comunale denominata “Serrai di Sottoguda”:

- *dal 1° Gennaio al 31 Dicembre divieto di transito a tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia;*
- *dal 23 giugno al 9 settembre è consentita la circolazione ad un trenino a motore per esigenze turistiche, che sarà utilizzato esclusivamente per il trasporto di persone;*
- *nel corso dell’anno per particolari motivi legati a condizioni meteorologiche avverse e/o eventi calamitosi straordinari, ed al fine di tutelare l’incolumità pubblica, può essere vietato anche il transito pedonale;*
- *dal 1° marzo al 22 giugno e dal 10 settembre al 30 novembre è consentito il transito ai velocipedi solo nella direzione di marcia Sottoguda – Malga Ciapela;*

In deroga alla presente Ordinanza solo su esplicita richiesta e per esigenze di carattere agricolo, forestale, turistico, di trasporto, per visite guidate, lavori di manutenzione ecc..., potranno essere rilasciate delle autorizzazioni al transito anche a veicoli motorizzati;

In ogni caso è garantita la circolazione ai mezzi di soccorso e di Polizia;

La presente Ordinanza sostituisce totalmente ed integralmente la precedente n° 1088 del 01/08/2006;

Il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e mediante collocazione della prescritta segnaletica stradale in conformità alle limitazioni suindicate;

Gli Agenti della forza pubblica di cui all’art. 12 del D.Lgs.vo 285/92, sono incaricati di far osservare tale provvedimento.

Avverso alla presente ordinanza potrà essere presentato ricorso entro 60 gg. dall’affissione, al Ministero dei LL.PP, ovvero in alternativa al T.A.R. del Veneto.

IL SINDACO  
f.to- Maurizio De Cassan -

“Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90”  
Responsabile istruttoria: Istr. D3  
Responsabile del procedimento: Istr. D3.